

**COORDINAMENTO delle CAMERE PENALI  
del DISTRETTO di CORTE D'APPELLO di MILANO  
(LOMBARDIA OCCIDENTALE)**

Camere Penali di Busto Arsizio, Como-Lecco, Milano-Lodi, Monza,  
Pavia, Sondrio, Varese, Vigevano e Voghera.



*Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane*

**RAGIONEVOLE DURATA DEL PROCESSO  
- IL COLLO DI BOTTIGLIA DEL GRADO D'APPELLO -**

La riflessione sulla giustizia e sul processo penale non può non tenere conto anche della sua forma, ci si passi il termine, geometrica. Il processo, infatti, ha una struttura piramidale alla cui base troviamo i Tribunali e le Corti d'assise. Tanti e sparsi sul territorio. Questi fanno riferimento alle Corti d'appello e alle Corti d'assise d'appello. Più su, La Corte di cassazione rappresenta il vertice, la chiave di volta che tiene assieme tutta la struttura. La piramide è percorsa dai processi che partendo dall'imputazione terminano con una decisione: la sentenza di primo grado che, se non impugnata, ferma il percorso al gradino più basso della struttura. Tuttavia, è noto che la maggior parte delle sentenze vengono impugunate perché il condannato le ritiene ingiuste, eccessivamente severe nell'infliggere le pene o perché scaturite da procedimenti viziati nelle forme. Tante le ragioni che spingono il condannato a portare il suo processo all'attenzione dell'Autorità che siede al gradino superiore. Non è solo l'imputato a prendere questa strada. Il codice concede legittimazione ad impugnare al pubblico ministero, al responsabile civile, alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria. La parte civile ha anch'essa la facoltà di adire la Corte d'appello per la tutela dei suoi interessi. E', in ogni caso, un diritto che spetta ad ogni persona dichiarata colpevole da un tribunale cui il protocollo n. 7 della CEDU riconosce la facoltà di far esaminare la dichiarazione di colpevolezza o la condanna da una giurisdizione superiore. E' anche interesse del "sistema", dell'intera collettività che le decisioni possano essere riviste, perché "giudicare" è un mestiere rischioso che può portare con sé gravi errori. Errori che possono essere rimediati solo inserendo la prima decisione in un ampio sistema dialettico dove il secondo giudice verifichi e controlli l'operato del primo. Fermare il processo alla prima decisione cristallizzerebbe i vizi e gli errori generando ingiustizia. Appare chiaro, quindi, come il grado di appello sia un momento necessario e uno snodo fondamentale per il corretto esercizio della giurisdizione penale. Su tutto ciò vigila l'apparato concettuale tracciato dal testo dell'art. 111 della Costituzione che pretende che tutto il processo abbia una durata ragionevole ovvero consona alla gravità dell'accusa e alla complessità della materia da trattare. Purtroppo tutto ciò deve fare i conti con la realtà delle cose (ed è questo

**COORDINAMENTO delle CAMERE PENALI  
del DISTRETTO di CORTE D'APPELLO di MILANO  
(LOMBARDIA OCCIDENTALE)**

Camere Penali di Busto Arsizio, Como-Lecco, Milano-Lodi, Monza,  
Pavia, Sondrio, Varese, Vigevano e Voghera.



*Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane*

l'aspetto che sta a cuore alle Camere del distretto) ovvero con il fatto che il secondo grado di giudizio rappresenta una strettoia attraverso la quale tutte le impugnazioni provenienti dai numerosi Tribunali (ne risultano 11 a chi scrive senza tener conto delle sezioni distaccate) devono per forza passare. La realtà del territorio ha fatto sì che la Corte distrettuale abbia attualmente pendenti avanti a sé oltre 17.000 procedimenti<sup>1</sup> in attesa di definizione. Situazione questa che rende difficile garantire “la ragionevole durata dei procedimenti” e che richiede, indubbiamente, di essere affrontata con serietà e competenza come ebbe modo di ricordare il nuovo Presidente della Corte milanese, il giorno del suo insediamento, richiamando due importanti documenti del Consiglio d'Europa<sup>2</sup> che, da un lato impongono al giudice il dovere di adoperarsi per assicurare l'accesso a una soluzione rapida, efficace e a costi ragionevoli delle controversie trattando ogni causa in tempi ragionevoli e, dall'altro, ribadiscono il diritto di tutte le persone di essere tutelate nei procedimenti giudiziari nel rispetto della loro dignità e in perfetta uguaglianza. Compito arduo, dunque, che richiede il massimo impegno di tutte le parti processuali e che non deve tradursi in un tentativo di superare il “collo di bottiglia” forzando la mano a norme poste a tutela dell'effettività del secondo giudizio con il mero scopo di smaltire l'arretrato liberando i ruoli della Corte da tutti i fascicoli accumulatisi nel tempo. Preferibile, piuttosto, un intervento riformatore che ripensi il sistema delle impugnazioni con il preciso scopo di recuperare il principio di efficacia e di efficienza, come ha avuto modo di sottolineare il Primo Presidente della Corte di cassazione in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario.

E' su questo versante che le Camere penali del distretto sentono il dovere di esprimere la propria preoccupazione e il proprio disagio. Giunge, infatti, notizia di sempre più numerose “dichiarazioni di inammissibilità” che decidono circa impugnazioni da tempo pendenti e che, se viste con quel *favor rei*, che dovrebbe sempre ispirare il giudice penale, potrebbero condurre a decisioni diverse, soprattutto se valutate con i parametri

---

<sup>1</sup> Fonte sito della Corte d'Appello di Milano. Il dato è in realtà riferito ai procedimenti penali in giudizio presso la Corte d'Appello, la sezione minori della Corte, la Corte d'assise d'appello alla data del 30.6.2011

<sup>2</sup> Magna Carta dei Giudici – Strasburgo 17 novembre 2010 e La raccomandazione n. 12 del 17 novembre 2010 del Comitato dei Ministri agli stati membr sui giudici: indipendenza, efficacia e responsabilità.

**COORDINAMENTO delle CAMERE PENALI  
del DISTRETTO di CORTE D'APPELLO di MILANO  
(LOMBARDIA OCCIDENTALE)**

Camere Penali di Busto Arsizio, Como-Lecco, Milano-Lodi, Monza,  
Pavia, Sondrio, Varese, Vigevano e Voghera.



*Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane*

giurisprudenziali vigenti all'epoca della proposizione del gravame. Infatti, la declaratoria di inammissibilità ferma il tempo processuale al giorno della prima condanna, non di rado risalente ad anni addietro, tradendo il principio che pretende che i processi abbiano durata ragionevole; trasformando così la decisione in una sostanziale ingiustizia con tutto ciò che ne consegue. L'irrigidimento formalistico circa l'interpretazione dei canoni codicistici che disciplinano le impugnazioni deve poi essere letto nel più ampio contesto che registra una tendenza a supplire a carenze strutturali e di sistema che, se sul versante dell'imputato vede un nuovo rigore dell'interpretazione, sul versante delle decisioni e dei limiti posti al giudicante manifesta la tendenza a liberarsi dell'apparato formale privando di efficacia norme processuali poste a pena di nullità quando la non conformità al modello legale sia ritenuta, in qualche modo, inoffensiva. Le Camere del distretto hanno, dunque, la sincera preoccupazione che sia in atto un'azione finalizzata più alla salvaguardia delle decisioni in quanto tali che non al rispetto delle norme formali che presidiano il processo e che, per logica conseguenza, sono la garanzia dei diritti di ogni accusato.

Per tali ragioni invitano la Giunta, da un lato, a vigilare affinché tale tendenza non si traduca in una vera e propria mutazione genetica del processo di appello recepita anche in altri distretti, tenuto conto che la mancata attivazione dei "filtri" processuali da parte dei Presidenti di sezione può pesare negativamente in sede di promozione, e dall'altro affinché l'avvocatura ponga in essere ogni doveroso contrasto dotandosi di quel sapere specialistico che, per il futuro, dovrà essere sempre più elemento caratterizzante l'azione dell'avvocato penalista all'interno del processo.